

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L' UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI
FILIGHERA DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

Premesso che:

- l'articolo 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 primo periodo testualmente recita:
"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";
- il Comune di FILIGHERA ha chiesto al Comune di Costa de' Nobili, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare a far data dal 17.04.2018 al 30.06.2018, la signora Siviero Monica Ernestina, dipendente di ruolo di questo Comune con profilo di Istruttore Amministrativo categoria C, posizione economica C2;
- il Comune di Costa de' Nobili ed il dipendente interessato hanno prestato il proprio assenso all' utilizzo richiesto;
- che il secondo periodo del comma 1 dell' articolo 14 del CCNL del 22.01.2004 prevede che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Tutto ciò premesso:

tra il Comune di Costa de' Nobili, rappresentato dal Sindaco Luigi Mario BOSCHETTI codice fiscale BSCLMR58R01D109S domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale sita in Costa de' Nobili, Via Castello n. 16, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile

e

il Comune di Filighera rappresentato dal Sindaco Alessandro Pettinari codice fiscale _____ domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale sita in Filighera in Via Marconi 29/a quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della giunta comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Filighera della dipendente Siviero Monica Ernestina, codice fiscale SVRMCR71R62A741D, dipendente di ruolo del Comune di Costa de' Nobili con profilo di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C2 per lo svolgimento presso il Comune di Filighera di mansioni riconducibili al suo profilo professionale per il Servizio Demografico.

ART. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per entrambi i Comuni interessati lo scopo di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse. Pertanto, prevede che il Comune di Costa de' Nobili consenta l'utilizzo di proprio personale da parte del Comune di Filighera senza pregiudicare la funzionalità dell'ufficio cui è preposto ed al Comune di Filighera l'utilizzo a tempo parziale di detto personale - ai sensi dell'articolo 14 CCNL del 22.01.2004 - al fine di garantire la funzionalità del servizio demografico, per periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE

La dipendente SIVIERO MONICA ERNESTINA, il cui orario di lavoro è articolato su sei giorni lavorativi settimanali, presterà servizio presso il Comune di Costa de' Nobili per 20 (venti) ore settimanali, le rimanenti 16 (sedici) ore settimanali dovranno essere svolte presso il Comune di Filighera indicativamente nelle giornate del martedì e venerdì pomeriggio salvo diverse esigenze di servizio dell'Ente di appartenenza.

Di norma verrà seguito il seguente orario:

	Costa de' Nobili	Filighera	totale ore
lunedì	hh 5.30	-----	hh 5.30
martedì	-----	hh 8.00	hh 8.00
mercoledì	hh. 5.30	-----	hh 5.30
giovedì	-----	hh. 8.00	hh 8.00
venerdì	hh 5.00	-----	hh 5.00
sabato	hh 4.00	-----	hh 4.00
totale ore	hh 20.00	hh 16.00	hh 36.00

ART. 4 – TITOLARITA' DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI FRA ENTI

Il Comune di Costa de' Nobili corrisponderà al Dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto della convenzione.

Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dipendente interessato saranno rimborsati dal Comune di Filighera mensilmente dietro presentazione di rendiconto da parte del Comune di Costa de' Nobili entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

Il Comune di Costa de' Nobili provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della spesa a carico del Comune di Filighera in proporzione alle ore di servizio prestate dalla dipendente. Si concorda di assegnare alla dipendente per il maggior impegno riferito all'intera gestione dei servizi demografici di n. 2 Enti, una maggiorazione dell'indennità di posizione di € 3.000,00/annuo che sarà interamente rimborsata dal Comune di Filighera.

Il Comune di Filighera corrisponderà il buono pasto al dipendente in caso di orario di lavoro superiore a 6 hh.

Al Dipendente sarà corrisposto dal Comune di Filighera, esclusivamente per gli spostamenti tra le diverse sedi di servizio, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili, riconoscendo una indennità chilometrica pari ad un quinto dei costi di un litro di benzina verde per ogni km. A tal fine il dipendente presenterà il prospetto delle spese di viaggio sostenute, nonché la documentazione giustificativa attestata attraverso il registro presenze.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata limitata dal 13.04.2018 al 30.06.2018

La convenzione non è tacitamente rinnovabile.

ART. 6 – FERIE, PERMESSI E MALATTIA

La gestione delle ferie e dei permessi è a cura del Comune di Costa de' Nobili da cui l'Istruttore Amministrativo dipende. La giornata di ferie - come quella di permesso - è unica ed non frazionabile; pertanto il dipendente dovrà necessariamente essere considerato in ferie / permesso sia presso il comune di appartenenza sia presso quello di utilizzazione.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le relative comunicazioni con le modalità previste dalla normativa vigente al Comune di Costa de' Nobili che ne darà notizia al Comune di Filighera.

ART. 7 – RISOLUZIONE

La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati;
- per mancata erogazione nei termini previsti all'art. 4 delle quote a rimborso

La risoluzione/ recesso / rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 9 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune di Costa de' Nobili

Il Comune di Filighera